Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 8 giugno 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 aprile 1943-XXI, n. 419.
Concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I benefici preveduti dalle leggi e dai regolamenti professionali a favore degli ex combattenti, sono estesi ai praticanti ed ai professionisti che le autorità militari a ciò autorizzate attestino avere partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — TERUZZI — ACERBO — CIANETTI

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO

LEGGE 24 maggio 1943-XXI, n. 420.
Modificazioni al R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, sul lotto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 6 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973, è sostituito dal seguente:

« Le poste delle giuocate di estratto determinato sopra ciascuno dei 90 numeri per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma di L. 200.000 per tutto il Regno.

« Il massimo della posta che può essere accettata per ogni numero deve corrispondere al quintuplo della somma predetta.

« Il riparto di detta somma fra le Intendenze di finanza sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze, quello fra le ricevitorie della provincia dall'Intendente di finanza nei modi indicati dal regolamento.

« Le vincite che si siano verificate sulla sorte di estratto per poste accettate in eccedenza al limite suindicato sono proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessiva accettabile nella provincia sul numero vincente ».

Art. 2.

L'art. 8 del Regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente:

« Le giuocate si ricevono esclusivamente su bollettari a madre e figlia di valore determinato, formati con carta filogranata di diverso colore a seconda del prezzo.

« Le bollette del giuoco sono di centesimi 50 e di lire 1, 2, 3, 5, 10, 25 e 30

« Con decreto Ministeriale possono essere istituiti altri bollettari e soppressi quelli esistenti ».

Art. 3.

L'art. 9 del Regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente:

« Le Intendenze di finanza stabiliscono in quali giorni, prossimi a quello della estrazione, deve cessare nei di-

versi Comuni della provincia l'accettazione delle giuocate con bollette di prezzo uguale o inferiore a L. 3 ».

Art. 4.

L'art. 14 del Regio decreto-legge predetto, modificato dall'articolo unico della legge 5 giugno 1939-XVII, numero 973, è sostituito dal seguente:

« Qualora, tanto nella matrice che nella figlia, oppure soltanto sulla matrice, sia omessa l'indicazione della ruota, la giuocata si intende fatta per la ruota della circoscrizione estrazionale.

« Qualora vi sia discordanza nella indicazione della ruota fra la matrice e la figlia, oppure su quest'ultima sia omessa tale indicazione, la giuocata si intende fatta per la ruota indicata in matrice ».

Art. 5.

L'art. 17 del Regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente:

« La giuocata per tutte le dieci ruote non può essere inferiore a L. 3.

« L'intero prezzo potrà essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrisponderà alla decima parte di quella che si otterrebbe con una giuocata per una sola ruota ».

Art. 6.

L'art. 18 del Regio decreto-legge predetto è soppresso.

Art. 7.

L'art. 34 del Regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente:

« Il pagamento delle vincite deve effettuarsi presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate quando l'importo non superi L. 2550, tranne nei casi in cui sorga dubbio sulla regolarità del giuoco e in cui il ricevitore non abbia fondi sufficienti.

« In tali casi i ricevitori devono produrre le bollette vincenti alla Intendenza di finanza sede di archivio, alla quale pure i giuocatori devono presentare le bollette vincenti somme superiori alle L. 2550 o direttamente o per il tramite dei ricevitori stessi, ritirandone ricevuta.

« In tutti i casi elencati nel comma precedente come anche in quelli delle vincite denunziate agli effetti dell'art. 26, le Intendenze sedi di archivio devono provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di 15 giorni dall'estrazione. A tale fine le Commissioni di cui all'art. 24 devono riunirsi non oltre il venerdì successivo all'estrazione per l'autorizzazione del pagamento delle bollette vincenti e devono trasmettere gli ordini di pagamento direttamente alle competenti direzioni di Tesoreria provinciale ».

Art. 8.

L'art. 35 del Regio decreto-legge predetto è soppresso.

Art. 9.

Gli articoli 105 e 106 del Regio decreto-legge predetto sono sostituiti dal seguente:

« Il fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, di cui alla legge 22 luglio 1906, n. 623, ed al regolamento approvato con R. decreto 11 maggio 1911, n. 512, è costituito in Ente morale con la denominazione: « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » e sarà disciplinato da apposito statuto da approvarsi con decreto Reale.

« All'Ente sono iscritti tutti i ricevitori e gli aiuto ricevitori del lotto, i quali, pertanto, non sono soggetti agli obblighi derivanti dalla legislazione sulle assicurazioni sociali ».

Art. 10.

Nei casi di cessazione della iscrizione all'Ente dell'aiuto ricevitore, senza diritto all'assegno vitalizio o di soppressione dell'Ente, sarà trasferita all'assicurazione obbligatoria l'intera riserva matematica relativa ai contributi versati dall'iscritto.

L'intero importo dei contributi assicurativi obbligatori per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, pagati dagli aiuto ricevitori, fino al giorno dell'iscrizione all'Ente, dovrà essere versato dall'Istituto nazionale fascista previdenza sociale al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, insieme con i relativi interessi accumulati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 421.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Nicola di Bari, in frazione Pozzoromolo del comune di Palma Campania (Napoli).

N. 421. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene autorizzato il Vescovo di Nola ad accettare, in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale di San Nicola di Bari, in frazione Pozzoromolo del comune di Palma Campania (Napoli), la donazione disposta da Aniello Ferrara fu Luigi, Aniello Ferrara fu Saverio, Maria Carmine Moffettone fu Alfonso e Filippetta Manfredi di Francesco, consistente in un piccolo fondo attiguo alla Chiesa di San Nicola di Bari, descritto e valutato L. 3500, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del suddetto Vescovo in data 5 dicembre 1940-XIX, relativo alla erezione della parrocchia di San Nicola di Bari, in frazione Pozzoromolo del comune di Palma Campania (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 422.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Crocefisso, in località Acqua dei Corsari del comune di Palermo.

N. 422. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Palermo in data 23 maggio 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Crocefisso, in località Acqua dei Corsari del comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 423.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente di culto denominato « Opera diocesana della Conservazione e Preservazione della Fede », con sede nel palazzo Arcivescovile di Bologna.

N. 423. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto dell'Ente di culto denominato « Opera diocesana della Conservazione e Preservazione della Fede », con sede nel palazzo Arcivescovile di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 424.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia romana dell'Istituto delle Figlie povere di San Giuseppe Calasanzio, dette « Calasanziane », con sede in Roma.

N. 424. R. decreto 19 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia romana dell'Istituto delle Figlie povere di San Giuseppe Calasanzio, dette « Calasanziane », con sede in Roma, e viene autorizzato il trasferimento, a favore della Provincia anzidetta, di un immobile del valore accertato di lire 100.000, da essa posseduto, per interposta persona, da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 12 aprile 1943-XXI.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R decreto legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate,

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 7 novembre 1942-XXI, n 1515, riguardante classificazione del Regio naviglio

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra:

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicate:

Motopesca *Franco*, di stazza lorda tonn. 27,52, iscritta al n. 164 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 12 del 25 gennaio 1943;

Motopesca *Eduardo C.*, di stazza lorda tonn. 136,78, già iscritta al n. 78 delle matricole del Compartimento marittimo di Viareggio e dal 18 gennaio 1943, iscritta al Compartimento marittimo di Genova al n. 2338 di matricola: dalle ore 8 del 3 dicembre 1942;

Motopesca *Capitano Bruno Mussolini*, di stazza lorda tonn 29,70, iscritta al n 958 delle matricole dell'Ufficio circondariale militare marittimo di Molfetta: dalle ore 12 del 18 dicembre 1942;

Motopesca *Santa Lucia*, di stazza lorda tonn. 17,94, iscritta al n. 494 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 9 dicembre 1942;

Motopesca *Nazario Sauro*, di stazza lorda tonnellate 44,92, iscritta al n. 959 delle matricole dell'Ufficio circondariale militare marittimo di Molfetta: dalle ore 12 del 17 dicembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1943-XXI
Registro n. 7 Marina, foglio n. 16.

(1841)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI. 4 giugno 1943-XXI.

Militarizzazione del personale ferroviario in Sicilia e in Sardegna.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto il R. decreto 11 giugno 1940-XVIII, n. 567, relativo alla dichiarazione dello stato di guerra di parte del territorio dello Stato;

Visto il bando del 14 aprile 1943-XXI, n. 168, che determina la zona delle operazioni nel territorio metropolitano;

Ordina:

Art. 1.

Il personale addetto, nelle isole della Sicilia e della Sardegna, al servizio delle Ferrovie dello Stato, compreso il servizio di traghetto, e al servizio delle ferrovie concesse all'industria privata è militarizzato a' sensi e per gli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 marzo 1943-XXI, n. 123.

Art. 2.

Il vincolo di subordinazione gerarchico risulta dalla equiparazione dei gradi indicata per il personale delle Ferrovie dello Stato, nelle tabelle annesse al R. decreto 20 marzo 1941-XIX, n. 401, integrate dalla tabella *A.*, annessa al presente bando; e per il personale delle ferrovie concesse all'industria privata, dalla tabella *B.*, annessa pure al presente bando.

Art. 3.

Al personale militarizzato in virtù del presente bando spetta una indennità giornaliera, nella misura indicata nell'annessa tabella *C.* Al personale militarizzato appartenente alle categorie destinate a fare servizio sui treni è inoltre corrisposta in natura o in contanti la razione viveri stabilita per i militari del Regio esercito.

L'onere derivante dalla corresponsione del trattamento economico di cui sopra è, in ogni caso, a carico dell'Amministrazione della guerra.

Art. 4.

Il personale militarizzato in virtù del presente bando fa uso dei distintivi preveduti dal regolamento approvato con il R. decreto 20 marzo 1941-XIX, n. 401.

Art. 5.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 4 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

TABELLA A

Equiparazione nel grado militare del personale delle Ferrovie dello Stato

Tabella integrativa di quella allegata (n. 2) al R. decreto 20 marzo 1941-XIX, n. 401

Grado ferrov.	Grado statale	PERSONALE DEGLI UFFICI	
1	4	Capo servizio principale; Capo compartimento di 1ª classe; Capo servizio; Capo compartimento di 2ª classe	Generale di divisione
3	6	Ispettore capo; Cassiere principale	Colonnello
4	7	Cassiere di 1ª classe	Tenente colonnello
5	8	Cassiere di 2ª classe	Maggiore
6	9	Segretario tecnico capo; Disegnatore capo; Assistente tecnico capo	Capitano
7	10	Segretario tecnico principale a. p.; Disegnatore principale a. p.; Revisore principale a. p.	1° Tenente
8	10	Segretario tecnico principale; Disegnatore principale	Tenente
9	11	Segretario tecnico; Disegnatore	Sottotenente
6	9	Applicato capo; Aiutante disegnatore capo; Aiutante assistente lavori capo	Capitano
8	10	Applicato principale; Aiutante disegnatore principale	Tenente
9	11	Applicato; Aiutante disegnatore 1ª classe; Aiutante assistente ai lavori	Sottotenente

Grado ferroviario		
10	Aiutante disegnatore	Sergente-maggiore

Grado ferroviario		
	PERSONALE DELLE STAZIONI	
5	Capo stazione superiore	Maggiore
9	Sottocapo	Sottotenente
11	Guardamerci	Sergente
12	Guarda sala	Caporal maggiore
	PERSONALE DEI TRENI	
7	Capo personale viagg principale Controllore viagg. principale	Tenente
8	Capo personale viagg. 1ª classe Controllore viagg. 1ª classe	Tenente
9	Capo personale viagg. 2ª classe a. p. Controllore viagg 2ª classe a. p. Capo personale viaggiante Controllore viaggiante	Sottotenente
9	Conduttore capo di 1ª classe	Maresciallo ordinario
	PERSONALE DI MACCHINA	
5	Capo deposito superiore	Maggiore
6	Capo deposito principale	Capitano
9	Capo deposito di 3ª classe a. p. Capo deposito di 3ª classe	Sottotenente
	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA	
10	Capo guardia a. p.	Sergente maggiore
12	Sottocapo guardia a. p.	Caporal maggiore
13	Guardia a. p.	Caporale
	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO	
5	Capo tecnico superiore	Maggiore
6	Capo tecnico principale	Capitano
7	Capo tecnico di 1ª classe	Tenente
8	Capo tecnico di 2ª classe	Tenente
9	Capo tecnico di 3ª classe a p. Capo tecnico di 3ª classe	Sottotenente

PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

Grado ferrov.	Grado statale		
5	8	Comandante di 1ª classe Capo macchinista di 1ª classe	Capitano di corvetta Maggiore genio navale D. M.
6	9	Comandante di 2ª classe Capo macchinista di 2ª classe	Tenente di vascello Capitano genio navale D. M.
7	10	Ufficiale navale di 1ª classe Ufficiale macchinista di 1ª classe	Sottotenente di vascello Tenente genio nav. D. M.
8	10	Ufficiale navale di 2ª classe Ufficiale macchinista di 2ª classe	Guardiamarina Sottotenente genio nav. D. M.
9	11	Ufficiale navale di 3ª classe a. p. Ufficiale macchinista di 3ª classe a.p. Ufficiale navale di 3ª classe Ufficiale macchinista di 3ª classe	Guardiamarina Sottotenente genio nav. D. M. Guardiamarina Sottotenente genio nav. D. M.

Grado ferroviario		
10	Primo nostromo Capo motorista Capo elettricista	Nocchiere di 1ª classe Capo motor. nav. di 1ª cl. Capo elettricista di 1ª cl.
11	Secondo nostromo Motorista di 1ª classe Elettricista di 1ª classe	Nocchiere di 3ª classe Capo motor. nav. di 3ª cl. Capo elettricista di 3ª cl.
12	Motorista Elettricista Carpentiere di 1ª classe	Sottocapo mot. navale Sottocapo elettricista Sottocapo carpentiere
13	Marinaio scelto Fuochista Carpentiere	Nocchiere scelto Fuochista scelto Carpentiere scelto
14	Marinaio Carbonaio	Marinaio Fuochista

MUSSOLINI

TABELLA B

Equiparazione nel grado militare del personale delle ferrovie concesse all'industria privata

Società siciliane di lavori pubblici Catania	Grado militare
PERSONALE DEGLI UFFICI	
Direttore	Maggiore
Vice direttore	Capitano
Capo servizio	Tenente
Sotto capo servizio	Sottotenente
Capo ufficio	Sottotenente
Applicato principale	Mar. ord.
Applicato 1ª classe	Serg. magg.
Ispettore sanitario	Sottotenente
Ordinario (assistente ai lavori)	Mar. ord.
Straordinario (vice capo manutenzione)	Serg. magg.
Fattorino	Soldato
PERSONALE DI STAZIONE	
Gestore G. Porto	Mar. ord.
Gestore Borgo	Mar. ord.
Applicato stazione	Sergente
Guardamerci	Cap. magg.
Deviatore	Caporale
Guardia notturna	Soldato
Pulitore	Soldato
Dirigente unico Randazzo	Mar. magg.
Gestore	Mar. ord.
Deviatore	Caporale
Manovale carbonaio	Soldato
Ordinario (manovale)	Soldato
Straordinario (manovale)	Soldato
PERSONALE DEI TRENI	
Controllore	Mar. ord.
FF. controllore	Sergente
Capo treno	Sergente
Conduttore	Cap. magg.
Frenatore	Caporale
FF. frenatore	Soldato
Straordinario (ff. frenatore)	Soldato
Ordinario (ff. frenatore)	Soldato
PERSONALE DI MACCHINA	
Macchinista	Sergente
Fuochista	Caporale
FF. fuochista	Soldato
Macchinista guidatore	Sergente
Guidatore	Cap. magg.
Straordinario (ff. fuochista)	Soldato
PERSONALE TECNICO OPERAIO	
Capo reparto	Sergente
Operaio 1ª classe	Cap. magg.
Operaio 2ª classe	Caporale
Verificatore	Caporale
Capo squadra manovali	Caporale
Manovale	Soldato

Società siciliane di lavori pubblici Catania	Grado militare
segue: PERSONALE TECNICO OPERAIO	
Manovale caldaia	Soldato
Guardia notturna	Soldato
Manovale carbonaio	Soldato
Straordinario (accenditore)	Soldato
Accenditore	Soldato
Apprendista	Soldato
PERSONALE DI LINEA	
Sorvegliante	Sergente
Capo squadra	Caporale
Cantoniere	Soldato
Ordinario (cantoniere)	Soldato
Straordinario (cantoniere)	Soldato
PERSONALE DI VIGILANZA	
Sorvegliante	Sergente
Guardiano	Soldato
PERSONALE DI MANOVALANZA	
Capo squadra	Caporale
Cantoniere	Soldato
Pulitore	Soldato
Ordinario (cantoniere)	Soldato
Straordinario (cantoniere)	Soldato

Società anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia Roma	Grado militare
PERSONALE DEGLI UFFICI	
Capo servizio amministrativo	Capitano
Capo ufficio	Sottotenente
Segretario cassiere	Mar. capo
Segretario 1ª classe	Mar. ord.
Segretario 2ª classe	Serg. magg.
Vice segretario	Sergente
Applicato	Cap. magg.
Aiuto applicato	Caporale
Usciere	Soldato
PERSONALE DI STAZIONE	
Capo stazione 1ª classe	Mar. capo
Capo stazione 2ª classe	Mar. ord.
Capo fermata	Sergente
Applicato	Cap. magg.
Assistente di stazione	Cap. magg.
Aiuto applicato	Caporale
Manovale manovratore	Soldato
PERSONALE DEI TRENI	
Capo treno	Sergente
Frenatore	Caporale

Società anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia Roma	Grado militare
PERSONALE DI MACCHINA	
Macchinista	Sergente
Fuochista	Caporale
Accudiente	Soldato
PERSONALE TECNICO OPERAIO	
Direttore di esercizio	Maggiore
Ispettore di esercizio	Tenente
Segretario tecnico	Mar. capo
Capo deposito e officina	Mar. ord.
Assistente tecnico	Sergente
Operaio specializzato	Caporale
Aiuto operaio	Soldato
PERSONALE DI VIGILANZA	
Sorvegliante	Sergente
Guardiano	Soldato
PERSONALE DI MANOVALANZA	
Caposquadra	Caporale
Manovale cantoniere	Soldato

Società anonima per le ferrovie complementari della Sardegna Cagliari	Grado militare
PERSONALE DEGLI UFFICI	
Direttore di esercizio	Ten. col.
Direttore centrale	Maggiore
Capo servizio	Maggiore
Capo reparto centrale	Capitano
Ingegnere principale	Capitano
Ispettore di esercizio	Tenente
Capo contabile	Tenente
Segretario capo	Tenente
Sotto ispettore	Sottotenente
Segretario principale	Sottotenente
Cassiere principale	Sottotenente
Magazziniere	Mar. ord.
Segretario	Mar. magg.
Vice segretario 1ª classe	Mar. capo
Vice segretario 2ª classe	Mar. ord.
Vice segretario 3ª classe	Serg. magg.
Sorvegliante di magazzino	Cap. magg.
Scrivano	Cap. magg.
Scritturale	Caporale
Assistente di magazzino	Caporale
Inserviente	Soldato
Fattorino d'ufficio	Soldato
PERSONALE DI STAZIONE	
Capo stazione principale	Tenente
Capo stazione 1ª classe	Sottotenente
Capo stazione 2ª classe	Sottotenente
Capo stazione 3ª classe	Mar. ord.
Applicato stazione 1ª classe	Serg. magg.

Società anonima per le ferrovie complementari della Sardegna Cagliari	Grado militare
segue: PERSONALE DI STAZIONE	
Applicato stazione 2ª classe	Sergente
Capo squadra manovratore	Cap magg.
Manovale stazione 1ª classe	Caporale
Manovale stazione 2ª classe	Caporale
PERSONALE DEI TRENI	
Controllore	Mar. ord.
Capo treno	Sergente
Conduttore	Cap magg.
Frenatore	Caporale
PERSONALE DI MACCHINA	
Macchinista	Sergente
Fuochista autorizzato	Caporale
Fuochista	Caporale
Fuochista macchine fisse	Caporale
Accenditore	Soldato
PERSONALE TECNICO OPERAIO	
Capo squadra operai	Cap. magg.
Verificatore	Cap. magg.
Operaio 1ª, 2ª, 3ª classe trazione	Caporale
Operaio manutenzione	Soldato
PERSONALE DI LINEA	
Sorvegliante	Sergente
Capo squadra principale cantoniere	Cap. magg.
Capo squadra cantoniere	Caporale
Cantoniere	Soldato
PERSONALE DI VIGILANZA	
Guardia notturna	Soldato
Guardiano	Soldato
PERSONALE DI MANOVALANZA	
Manovale d'officina	Soldato
Manovale di manutenzione	Soldato
Manovale di magazzino	Soldato
Pulitore	Soldato

Società anonima per le ferrovie meridionali sarde Iglesias (Cagliari)	Grado militare
PERSONALE DEGLI UFFICI	
Capo servizio	Maggiore
Ispettore	Capitano
Capo ufficio	Sottotenente
Vice ispettore	Sottotenente
Segretario 1ª classe	Mar. ord.
Cassiere	Mar. ord.
Segretario 2ª classe	Serg. magg.

Società anonima per le ferrovie meridionali sarde Iglesias (Cagliari)	Grado militare
segue: PERSONALE DEGLI UFFICI	
Segretario 3ª classe	Sergente
Vice segretario	Cap. magg.
Scritturale	Caporale
Dattilografo	Caporale
Inserviente	Soldato
PERSONALE DI STAZIONE	
Capo stazione 2ª classe	Mar. magg.
Gestore 1ª classe	Mar. magg.
Capo stazione 3ª classe	Mar. capo
Gestore 2ª classe	Mar. capo
Sotto capo stazione	Mar. ord.
Gestore 3ª classe	Mar. ord.
Scritturale	Caporale
Guardamerci	Cap. magg.
Capo squadra manovratori	Cap. magg.
Manovratore	Caporale
Manovale	Soldato
PERSONALE DEI TRENI	
Controllore viaggiante	Mar. ord.
Capo treno 1ª	Sergente
Capo treno 2ª	Cap. magg.
Conduttore	Cap. magg.
Frenatore 1ª classe	Caporale
Frenatore 2ª classe	Caporale
PERSONALE DI MACCHINA	
Capo deposito 1ª classe	Mar. ord.
Capo deposito 2ª classe	Serg. magg.
Macchinista 1ª classe	Sergente
Macchinista 2ª classe	Sergente
Macchinista di manovra	Cap. magg.
Guidatore automotrici	Sergente
Aiuto macchinista	Caporale
Accudiente	Soldato
Manovale	Soldato
PERSONALE TECNICO OPERAIO	
Capo tecnico 2ª classe	Sergente
Sotto capo tecnico	Cap. magg.
Operaio 1ª, 2ª, 3ª classe	Caporale
Aiuto operaio	Soldato
Manovale	Soldato
PERSONALE DI LINEA	
Sorvegliante 1ª classe	Sergente
Capo squadra cantonieri	Caporale
Cantoniere	Soldato
Guardiano	Soldato
Manovale	Soldato
PERSONALE DI VIGILANZA	
Guardiano	Soldato

Società anonima per le ferrovie meridionali sarde Iglesias (Cagliari)	Grado militare
PERSONALE DI MANOVALANZA	
Capo squadra manovali	Caporale
Manovale	Soldato
Inserviente	Soldato

Strade ferrate sarde - S. A. Roma	Grado militare
PERSONALE DEGLI UFFICI	
Direttore di esercizio	Maggiore
Ingegnere di esercizio	Capitano
Ispettore di esercizio	Tenente
Capo ufficio	Sottotenente
Assistente di mantenimento	Mar. ord.
Magazziniere	Serg. magg.
Applicato 1ª classe	Mar ord.
Applicato 2ª classe	Serg. magg.
Applicato 3ª classe	Sergente
Scrivano	Caporale
Fattorino	Soldato
Manovale addetto alla direzione	Soldato
PERSONALE DI STAZIONE	
Capo stazione 1ª classe	Mar. magg.
Capo stazione 2ª classe	Mar. capo
Capo stazione 3ª classe	Mar. ord.
Applicato al movimento	Serg. magg.
Assistente di stazione	Cap. magg.
Deviatore	Caporale
Manovale di stazione	Soldato
Guarda fermata	Soldato
Assuntore di stazione	Cap. magg.
PERSONALE DEI TRENI	
Controllore viaggiante	Mar. ord.
Capo treno	Sergente
Conduttore	Cap. magg.
Frenatore	Caporale
PERSONALE DI MACCHINA	
Capo deposito	Mar. ord.
Macchinista	Sergente
Fuochista	Caporale
Accudiente	Soldato
PERSONALE TECNICO OPERAIO	
Capo officina	Sergente
Capo meccanico	Cap. magg.
Verificatore	Caporale
Operaio qualificato 1ª classe	Caporale
Operaio qualificato 2ª classe	Caporale
Operaio qualificato 3ª classe	Caporale

Strade ferrate sarde - S. A. Roma	Grado militare
segue: PERSONALE TECNICO OPERAIO	
Operaio qualificato	Caporale
Operaio comune	Soldato
Aiuto operaio	Soldato
Manovale trazione	Soldato
PERSONALE DI LINEA	
Sorvegliante al mantenimento	Sergente
Capo squadra cantonieri	Caporale
Operaio qualificato manutenzione	Caporale
Cantoniere	Soldato
Guardiano	Soldato

MUSSOLINI

TABELLA C.

Indennità giornaliera

Generale di divisione	L. 40 —
Colonnello	» 32,50
Tenente colonnello, maggiore, 1° capitano e grado equiparato	» 27,50
Capitano, 1° tenente o grado equiparato	» 22,50
Tenente o grado equiparato	» 17,50
Sottotenente e grado equiparato	» 15 —
Maresciallo maggiore, capo, ordinario e grado equiparato	» 10 —
Sergente maggiore e grado equiparato	» 7 —
Sergente e grado equiparato	» 5 —
Caporal maggiore e grado equiparato	» 3,50
Caporale	» 3,50
Soldato	» 3,50

MUSSOLINI

(1939)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 maggio 1943-XXI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Sutri (Viterbo), della Cassa rurale ed artigiana di Cefalù (Palermo) e della Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone (Messina).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Sutri, con sede nel comune di Sutri (Viterbo), alla Cassa rurale ed artigiana di Cefalù, con sede nel comune di Cefalù (Palermo) ed alla Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone, con sede nel comune di Roccella Valdemone (Messina), e di sottoporre le aziende stesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa preveduta dalle norme anzidette;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Sutri, con sede nel comune di Sutri (Viterbo), alla Cassa rurale ed artigiana di Cefalù, con sede nel comune di Cefalù (Palermo) ed alla Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone, con sede nel comune di Roccella Valdemone (Messina).

Le aziende predette sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1926)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 maggio 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano (Pesaro).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Fano, approvato con proprio decreto in data 28 aprile 1939-XVII;

Veduto il proprio decreto in data 28 maggio 1938-XVI, con il quale il conte cav. Guido Castracane e il cav. Giuliano Solazzi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il conte cav. Guido Castracane e il cav. Giuliano Solazzi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), per il quinquennio 8 giugno 1943-XXI-7 giugno 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1924)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 maggio 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, approvato con proprio decreto in data 10 luglio 1939-XVII;

Veduti i propri decreti in data 6 aprile 1938-XVI e 28 novembre 1939-XVIII, con i quali il cav. di gr. cr. Emilio Arlotti, Senatore del Regno, e il comm. rag. Pietro Carli sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. Emilio Arlotti, Senatore del Regno, e il comm. rag. Pietro Carli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, per il quinquennio 16 aprile 1943-XXI-15 aprile 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1925)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.

Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nelle circoscrizioni finanziarie degli Uffici del registro di Siracusa e di Augusta e nei Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di Siracusa e di Augusta sono prorogati:

1) di tre mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 15 aprile 1943-XXI, ed il 31 luglio 1943-XXI;

2) di otto mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione di controversie in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 15 aprile 1943-XXI, ed il 30 settembre 1943-XXI.

Art. 2.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 14 aprile 1943-XXI, o che verranno a scadere a tutto il 31 luglio 1943-XXI.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1945)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.

Proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro di La Spezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di La Spezia, sono prorogati:

1) di tre mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui

scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 19 aprile 1943-XXI, ed il 31 luglio 1943-XXI;

2) di otto mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione di controversie in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 19 aprile 1943-XXI, ed il 30 settembre 1943-XXI.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1943-XXI

(1946) *Il Ministro*: ACERBO

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.

Nomina del sig. Bagna Alberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Luigi Tortonese fu Remigio, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del dott. Alberto Bagna;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il dott. Bagna Alberto è nominato rappresentante del sig. Tortonese Luigi fu Remigio, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

(1917) *Il Ministro*: ACERBO

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.

Cessazione del sig. Angeli Vittorio dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 3305 in data 6 novembre 1933-XII col quale il sig. Angeli Vittorio fu Paolo venne confermato rappresentante alle grida del signor Belloni Leonardo fu Santino, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1943-XXI — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1943-XXI — con cui il predetto Angeli Vittorio è stato, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 7 maggio 1943-XXI col quale il ripetuto sig. Angeli Vittorio rinunzia al mandato di rappresentante alle grida conferitogli dall'agente di cambio signor Belloni Leonardo;

Decreta:

Il sig. Vittorio Angeli fu Paolo cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Belloni Leonardo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

(1918) *Il Ministro*: ACERBO

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare alcuni immobili in Trevozzo (Piacenza).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Viste le delibere 28 marzo 1942 e 26 settembre dell'Ente comunale assistenza di Nibbiano Val Tidone con le quali viene disposto di vendere alla Gioventù italiana del Littorio alcuni immobili siti nella borgata di Trevozzo, comune di Nibbiano Val Tidone, provincia di Piacenza, denominati Torchio e S. Rocco;

Considerata l'opportunità di rivendere una parte di tali proprietà al sig. Repetti Luigi di Ernesto;

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Visto il proprio decreto del 14 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio:

1) ad acquistare al prezzo complessivo di L. 30.000 (trentamila) dall'Ente comunale di assistenza di Nibbiano Val Tidone gl'immobili denominati:

a) « Torchio » in frazione di Trevozzo, iscritto a catasto a foglio n. 788 del partitario fabbricati del comune di Nibbiano e a foglio 479, 480, 481, 482, 483, 474, 475;

b) « S. Rocco » in frazione di Trevozzo, iscritto a catasto a foglio 1625 del partitario terreni Nibbiano, sezione *B*, particelle 406-*A*, 407-*E*, 408-*B*,

2) a rivendere per il prezzo di L. 10.000 (diecimila) al sig. Repetti Luigi di Ernesto, residente in Nibbiano Val Tidone, una parte di detti immobili e precisamente la proprietà indicata al precedente n. 1 lettera *a*), denominata « Torchio » e come sopra descritta.

Delega il comandante federale della G.I.L. di Piacenza per la stipula degli atti.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(1934)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad accettare dal comune di Benevento la donazione di alcuni immobili.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Vista la delibera podestarile n. 2015 del 10 dicembre 1936 con la quale il comune di Benevento determinava di donare all'Opera nazionale Balilla il terreno e la palestra coperta e refettorio sorti su esso;

Vista l'opportunità di accettare tale donazione;

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Visto il proprio decreto del 14 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad accettare dal comune di Benevento la donazione del terreno con la palestra coperta e il refettorio costruiti su di esso, disposta con la delibera n. 2015 del 10 dicembre 1936 a favore dell'allora Opera nazionale Balilla.

Delega il comandante federale della G.I.L. di Benevento a compiere gli atti necessari per l'accettazione della donazione stessa.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(1935)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926-IV, n. 2288, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1882.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 15 maggio 1943-XXI, si prorogano al 30 giugno 1943-XXI i poteri conferiti al signor dott. Antonino Lo Presti Seminario, commissario della Società anonima cooperativa « Casa del pescatore », con sede in Licata.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 15 maggio 1943-XXI, si prorogano al 31 agosto 1943-XXI, i poteri conferiti al sig. Giovanni Bertoni, commissario della Società anonima cooperativa fra i pescatori dei laghi inferiori, con sede in Mantova, e della Cooperativa fra pescatori del lago superiore, con sede in Angeli (Curtatone).

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri dei disciolti Consigli di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 18 maggio 1943-XXI, si dichiara sciolta, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa agricola, di produzione e lavoro fra ex combattenti « La Florida », con sede in Cerignola, e si nomina liquidatore il cav. Francesco Santangelo di Cerignola.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 20 maggio 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società cooperativa « Famiglia cooperativa di Unie », il dott. rag. Luciano Steno.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 20 maggio 1943-XXI, si prorogano al 31 agosto 1943-XXI i poteri conferiti al sig. ing. Edoardo Inzerilli, commissario della Società anonima cooperativa « Acquedotto di Gazzada » con sede in Gazzada.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 21 maggio 1943-XXI si nomina il comm. dott. Vincenzo Damiani, liquidatore della Società anonima cooperativa agricola di Noci, in sostituzione dell'ing. Uva Giacinto, dimissionario.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 21 maggio 1943-XXI, si prorogano al 30 giugno 1943-XXI i poteri conferiti al sig. Vincenzo Mazzei, commissario della Società anonima cooperativa edificatrice « S. Gaggio », con sede in Firenze.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 22 maggio 1943-XXI, si prorogano al 31 dicembre 1943-XXII, i poteri conferiti al signor Eugenio Bortoletti, commissario della Società anonima cooperativa di consumo tra gli abitanti di Nove e S. Floriano di Vittorio Veneto.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 22 maggio 1943-XXI, si prorogano al 31 marzo 1944-XXII i poteri conferiti al dott. Gavino Cambosu, commissario della Cantina sociale « G. B. Corona », con sede in Ierzu.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 26 maggio 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « La Finanziaria » di Salerno e si nomina commissario il cav. uff. avv. Nicola Celentano.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 27 maggio 1943-XXI, si nomina il dott. Vinicio Ferrara, commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio produttori latte », con sede in Cava dei Tirreni, in sostituzione temporanea del dott. Antonio Trotta, richiamato alle armi.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 27 maggio 1943-XXI, si prorogano al 31 dicembre 1943-XXII i poteri conferiti al sig. avv. Mario Domenico Anfossi, commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio di irrigazione di Lombriasco », con sede in Lombriasco.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 27 maggio 1943-XXI, si dichiara sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa « La Fornitrice » di Scafati, senza che sia necessaria la nomina del liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da sistemare.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 28 maggio 1943-XXI, si prorogano al 31 ottobre 1943-XXI, i poteri conferiti al comm. dott. Michele Agostino Galatà, commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio romano erbivendoli e fruttivendoli », con sede in Roma.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 28 maggio 1943-XXI, il comm. dott. Francesco Maria Magrin è stato nominato commissario del Consorzio ittico cooperativo « Delta Po », con sede in Rovigo, in sostituzione del rag. Domenico Cortiana.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

(1916)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Sutri, in liquidazione, con sede in Sutri (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Sutri, con sede nel comune di Sutri (Viterbo), e mette l'azienda in liquidazione coatta amministrativa;

Dispone:

Il dott. prof. Attilio Caliento fu Ernesto è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Sutri, avente sede nel comune di Sutri (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1927)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cefalù, in liquidazione, con sede in Cefalù (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Cefalù, con sede nel comune di Cefalù (Palermo) e mette l'azienda in liquidazione coatta amministrativa;

Dispone:

Il cav. uff. avv. Giuseppe Cirincione fu Alberto è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cefalù, avente sede nel comune di Cefalù (Palermo) ed i signori dott. Umberto Filosto fu Rosario, dott. Giuseppe Sacco di Giuseppe ed avv. Antonio Di Giovanni di Salvatore sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa; con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1928)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone, in liquidazione, con sede in Roccella Valdemone (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone, con sede nel comune di Roccella Valdemone (Messina) e mette l'azienda in liquidazione coatta amministrativa;

Dispone:

Il dott. Carmelo Di Giunta fu Alfonso è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone, avente sede nel comune di Roccella Valdemone (Messina), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1929)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco N. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. 4% (1943) Serie B	243	capitale 65000 —	Domaine *Maria-Luisa* fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Glassier Maria Caterina di Germano, con usufrutto vitalizio a favore di Domaine *Massimo* fu Nicola.	Domaine *Maria-Luigia* fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Glassier Maria Caterina di Germano, con usufrutto vitalizio a favore di Domaine *Valeriano Massimo* fu Nicola.
Id.	858	1000 —	Domaine Maria-Luigia fu Cesare, ecc. come sopra.	Come sopra.
Id. Serie C	543	2000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	820195	1001 —	Piccola Casa della Divina Provvidenza, Opera Pia in Torino, sotto il nome di Ospedale Cottolengo, con usufrutto vitalizio a favore di Busso *Natalina* fu Giovanni, nubile, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Busso *Maria Natalina* fu Giovanni, nubile, dom. a Torino.
Id.	575821	175 —	Pedercini Lia fu Virgilio, moglie di Mantegazzini *Ercole*, dom. in Novara, con vincolo dotale.	Pedercini Lia fu Virgilio moglie di Mantegazzini *Giovanni-Antonio-Guglielmo-Ercole*, dom. in Novara, con vincolo dotale.
Id.	109566	126 —	Bouchard *Nicola* di Bernardo, dom. in Frosinone (Roma), ipotecata.	Bouchard *Battista Nicola* di Bernardo, ecc., come contro.
Id.	672137	70 —	Pais *Annetta* fu Giovanni, moglie di Bruno Cesare, dom. a Pesaro.	Pais *Vincenza-Marianna-Paola-Regina* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	170291	1050 —	Prole leggittima nascitura di Billia *Ida* fu Domenico, nubile, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a favore della detta Billia *Ida* fu Domenico.	Prole leggittima nascitura da Billia *Luisa-Marianna-Benedetta-Ida* fu Domenico nubile, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a favore della detta Billia *Luisa-Marianna-Benedetta-Ida* fu Domenico.
Id.	410476 554108	315 — 210 —	*Ricauda* Teresa di Benedetto, ved. di Chiapetto Spirito, dom. in Cuorgnè (Torino).	*Almoino Ricauda* Teresa fu Benedetto, ecc., come contro.
Id.	352568	665 —	Genta *Rosa* di Giovanni moglie di Varaldo *Enrico* fu Cesare, dom. a Savona, con vincolo dotale.	Genta *Maria-Rosa* di Giovanni moglie di Varaldo *Filippo-Antonio-Giuseppe-Alessandro* fu Cesare, ecc., come contro.
P.R. 3,50%	487950	119 —	Spalla *Francesca* fu Francesco, moglie di Balduzzi Luigi fu Paolo, dom. a Casteggio (Pavia), vincolata per dote.	Spalla *Maria-Francesca* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	266048	80,50	Di Vincenzo Finizia Olga e Domenica fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Damiani *Elena* di Panfilo, dom. in Poggio Picenza (L'Aquila), con usufrutto a favore di Damiani *Elena* di Panfilo, dom. in Poggio Picenza (L'Aquila).	Di Vincenzo Finizia Olga e Domenica fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Damiani *Lina* detta *Elena* di Panfilo, dom. a Poggio Picenza (L'Aquila), con usufrutto a favore di Damiani *Lina* detta *Elena*, ecc., come contro.
Id.	277016	80,50	Di Vincenzo Finizia fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Damiani *Elena*, ved. Di Vincenzo Domenico, dom. in Picenza frazione del comune di Barisciano (L'Aquila).	Di Vincenzo Finizia fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Damiani *Lina* detta *Elena*, ved. Di Vincenzo Domenico, ecc., come contro.
Id.	277017	80,50	Di Vincenzo Olga fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre *Danisani Elena* ved. Di Vincenzo, ecc., come sopra.	Di Vincenzo Olga fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre *Damiani Lina* detta *Elena*, ved. Di Vincenzo, ecc., come contro.
Id.	277018	80,50	Di Vincenzo Domenica fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre *Danisani Elena*, ved. Di Vincenzo, ecc., come sopra.	Di Vincenzo Domenica fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre *Damiani Lina* detta *Elena* ved. Di Vincenzo, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	1417	3260 —	Tempesti *Gemma* fu Goffredo, moglie di Betti Augusto, dom. in Pisa, vincolato per dote.	Tempesti *Ada-Gemma* fu Goffredo, ecc., come contro.
Id.	352744	150,50	Sole Biagio, Nicola, *Raffaele*, Antonio e Felicetta di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Sole Giuseppe di Biagio, dom in Senise (Potenza).	Sole Biagio, Nicola, *Gennaro-Raffaele*, Antonio, ecc., come contro.
Id.	435757	119 —	Sole Biagio, Nicola, *Raffaele*, Antonio, ecc., come sopra.	Sole Biagio, Nicola, *Gennaro-Raffaele*, Antonio, ecc., come contro.
Id.	95490	14 —	*Filocomo* Michele di Francesco, dom. in Fiumara (Reggio Calabria).	*Filocamo* Michele, di Francesco, ecc., come contro.
Id.	238189	444,50	Aiello *Filippo* fu Gaetano, interdetto sotto la tutela di Aiello Pisrina fu Gaetano, nubile, dom. a Trapani.	Aiello *Adamo-Filippo* fu Gaetano, ecc., come contro.
Id.	40760	1848 —	Ghislanzoni Paolo fu Guido, dom. a Lecco (Como), con usufrutto a favore di Penci *Antonietta* fu Giuseppe, ved. di Ghislanzoni Giacinto, dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a favore di Penci *Maria-Antonia-Giuseppa* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	63539	24,50	Raineri *Luigia*, nubile, del vivente Francesco, dom. a Rossa.	Raineri *Margherita-Teresa-Luigia-Maria*, nubile, di Francesco, dom. a Rossa.
Id.	91354	24,50	Raineri *Luigia*, nubile, del vivente *Giuseppe*, dom. a Rossa.	Come sopra.
Id.	109418	63 —	Raineri *Luigia* di Francesco, nubile, dom a Rossa (Novara).	Raineri *Margherita-Teresa-Luigia-Maria* di Francesco nubile, dom. a Rossa (Novara).
Id.	167295	42 —	Raineri *Luigia* fu Francesco, ved. di Pizzera Pietro, dom a Rossa (Novara).	Raineri *Margherita-Teresa-Luigia-Maria* fu Francesco, ecc., come contro.
Id	63541	24,50	Raineri *Catterina*, nubile, del vivente Francesco, dom. a Rossa.	Raineri *Maria-Caterina*, nubile, ecc., come contro.
Id.	91353	24,50	Raineri *Caterina*, nubile, del vivente *Giuseppe*, dom. a Rossa.	Raineri *Maria-Caterina* nubile, del vivente *Francesco*, dom a Rossa.
Id.	109416	63 —	Raineri *Caterina* di Francesco, nubile, dom. in Rossa (Novara).	Raineri *Maria-Caterina* di Francesco, ecc., come contro.
Id.	167293	42 —	Raineri *Catterina* fu Francesco, nubile, dom a Rossa (Novara).	Raineri *Maria-Caterina* fu Francesco, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1508)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.